

Roma, 18 marzo 2020

A Direttori Inac provinciali e regionali

Responsabili provinciali Caf

Direttori Regionali e Provinciali Cia

**Oggetto: NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE n. 18 DEL 17 MARZO 2020**

Carissimi,

il momento che tutti stiamo è di assoluta emergenza e, in momenti come questi, l'unione e l'unità di intenti aiutano sicuramente.

Con questo spirito Caf e Inac, che si occupano di gestire in ambito confederale l'erogazione dei servizi alla persona, hanno sentito il dovere di fare una nota unica che illustri i contenuti del decreto "cura Italia" per le parti di interesse delle due strutture e degli assistiti e dei clienti che ad esse si rivolgono.

Sicuramente saranno necessari aggiornamenti specifici successivi, visto che molte misure, per l'applicazione, necessitano di interventi da parte degli Enti preposti, che non mancheremo di farvi pervenire.

***Principali novità del decreto "cura Italia"***

**ART. 62 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Il comma 1 dell'articolo 62 prevede che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Ne consegue che, per quanto concerne l'attività di assistenza fiscale, resta valido il contenuto dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19" che ha anticipato l'entrata in vigore del nuovo calendario dell'assistenza fiscale inizialmente prevista (dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) per il 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020.

#### Effetti del nuovo calendario di assistenza fiscale

- La consegna delle certificazioni uniche ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti di imposta slitta dal 9 al 31 marzo 2020. Nonostante questa previsione normativa, le certificazioni uniche di competenza dell'Inps sono in realtà già disponibili.
- Scadenza modello 730/2020 fissata al 30/09/2020.

L'impatto più forte sul contribuente è dato dalla rimodulazione del calendario di assistenza fiscale. Nello specifico, i CAF, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, debbono concludere le attività di loro competenza entro:

- a) il **15 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- b) il **29 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
- c) il **23 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- d) il **15 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- e) il **30 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Il nuovo calendario concede più tempo per lo svolgimento della attività legate all'assistenza fiscale scaturenti dalla presentazione del modello 730, tuttavia il contribuente deve comunque tener conto che i conguagli da parte del sostituto di imposta avverranno con una sfasatura temporale da 1 mese (dipendenti) a 2 mesi (pensionati) rispetto alla data di presentazione al Caf del modello 730.

#### **ART. 63 - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI**

##### Destinatari:

- titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

##### Condizioni:

- il lavoratore deve avere un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

##### Periodo ed entità:

- l'indennità è corrisposta per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro. L'indennità è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti direttamente nella propria sede di lavoro nel predetto mese (sono ovviamente escluse le prestazioni di lavoro in smart working).

Modalità erogazione:

- I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 devono riconoscere in via automatica l'incentivo a partire:
  - dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile;
  - comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### **ART. 54 - ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI"**

Destinatari:

- Privati cittadini;
- le PMI;
- professionisti.

Beneficio concesso:

- Sospensione mutui "prima casa".

Periodo ed entità:

- Nove mesi.

Condizioni:

In merito alla sospensione mutui "prima casa" il legislatore ha effettuato due distinti interventi, in due momenti diversi, al fine di rendere possibile la sospensione dei mutui contratti per l'acquisizione della prima casa.

- Il primo intervento è stato realizzato modificando la disciplina del "Fondo Gasparrini" istituito dall'art. 2, commi da 475 a 480 della l. n. 244/2007. Il fondo offre un aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare. In tal caso il D.L. n. 9/2020 ha effettuato una prima modifica riguardante le condizioni che rendono possibile l'accesso ai benefici del fondo. In particolare, l'art. 26 del citato decreto legge consente di ottenere la sospensione del mutuo anche nell'ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Non è quindi necessaria la perdita del lavoro. Secondo quanto previsto dalla

disciplina ordinaria l'ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

- Ora, invece, il decreto Cura Italia, prevede espressamente che per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione di tale indicatore. La novità è importante in quanto la sussistenza di una sola delle nuove condizioni sarà di per sé sufficiente per garantire il beneficio della sospensione. Le altre condizioni per ottenere la sospensione del mutuo non risultano modificate. Pertanto. L'importo erogato dalla banca non deve essere superiore a 250.000 euro. Il tasso può essere, indifferentemente, fisso, variabile o misto. Il beneficio spetta anche a coloro che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
- l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Esclusioni:

- Sono esclusi i soggetti che hanno accumulato un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del beneficio.

A copertura del beneficio sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020.

## **ART. 23 – CONGEDI E BONUS PER FIGLI A CASA DA SCUOLA A FAVORE DI DIPENDENTI PRIVATI, PARASUBORDINATI E AUTONOMI**

### **1) Congedo ai genitori per figli minori di anni 12 causa chiusura scuole. Indennità erogata per la durata del congedo medesimo**

Destinatari:

- Lavoratori dipendenti del settore privato
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps (Art, Com e Cd-Cm-lap)

Durata Congedo:

- periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, a decorrere dal 5 marzo, riconoscibile ad uno solo dei genitori, anche alternativamente

Condizioni:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Importo indennità:

- Lavoratori dipendenti settore privato l'indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

La retribuzione da considerare è costituita dagli stessi elementi utili agli effetti delle indennità economiche di malattia.

La retribuzione media globale giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari all'importo che si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

La retribuzione media globale giornaliera per gli OPERAI AGRICOLI è:

a) quando l'orario medio effettivamente effettuato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) quando l'orario effettivo risulti inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.

c) nei restanti casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps l'indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;

- ART, COM, CD-CM-IAP iscritti all'Inps l'indennità è pari al 50% del reddito convenzionale giornaliero stabilito annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

**SPECIFICITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

1) Il periodo di congedo in oggetto è coperto da contribuzione figurativa;

2) Se il lavoratore ha in corso un periodo di congedo parentale art. 32 (maternità facoltativa) o art. 33 (maternità facoltativa prolungata per figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4,

comma 1, della legge 104/1992) del Dlgs n. 151/2001, questi sono convertiti nel congedo in oggetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

## **2) Congedo ai genitori per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni causa chiusura scuole**

Destinatari:

- Lavoratori dipendenti del settore privato

Caratteristiche:

- diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

- può essere fruito in aggiunta al congedo del punto 1.

Condizioni:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

## **3) Congedo ai genitori di figli con Handicap grave causa chiusura scuole**

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

## **4) Bonus "baby sitting" (alternativo al Congedo del punto 1)**

In alternativa al congedo di cui al punto 1, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nello stesso periodo oggetto del congedo.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'art. 54-bis, legge n. 50/2017.

## **5) Accesso al "Congedo" o al Bonus "baby sitting"**

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS. I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di superamento del limite di spesa, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

**ART. 24 - ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

**ART. 25, COMMI 1 E 2 – CONGEDI E BONUS PER FIGLI A CASA DA SCUOLA A FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI NON SANITARI**

I dipendenti pubblici non sanitari hanno diritto a fruire del Congedo dell'art. 23, o del bonus baby sitting per tutto il periodo di chiusura delle scuole.

Le modalità di fruizione del congedo, nonché l'erogazione dell'indennità, sono a cura dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro.

**ART. 25, COMMI 3 E 4 –BONUS PER FIGLI A CASA DA SCUOLA A FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI DEL SETTORE SANITARIO ANCHE PRIVATO ACCREDITATO**

Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus "baby-sitting", in alternativa al congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

Le modalità operative, comunque telematiche, per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di superamento del limite di spesa, l'INPS rigetta le domande presentate.

**ART. 25, COMMA 5 – RISORSE FINANZIARIE**

I benefici dell'art. 24 sono riconosciuti nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

**ART. 26 – PERIODI DI QUARANTENA IN SORVEGLIANZA ATTIVA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA**

I periodi in oggetto, trascorsi dai lavoratori del settore privato, sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico spettante in base alla legge ed al contratto di lavoro.

Gli oneri che sarebbero a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all'ente previdenziale sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di 130 milioni di euro, con monitoraggio fino a concorrenza della spesa.

Tali periodi non concorrono al periodo di comporta.

#### **ART. 27 – INDENNITÀ UNA TANTUM A PARTITE IVA E CO.CO.CO**

Viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro a:

- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio;
- co.co.co attivi alla data del 23 febbraio;

a condizione che:

- a) non siano titolari di pensione;
- b) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.

Sono stanziati risorse pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.

#### **ART. 28 – INDENNITÀ UNA TANTUM A LAVORATORI AUTONOMI**

Viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro a:

- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps (Art, Com e Cd-Cm Iap) a condizione che:

- a) non siano titolari di pensione;
- b) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.

Sono stanziati risorse pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.

#### **ART. 29 – INDENNITÀ UNA TANTUM A LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISTICO E DELLE TERME**

Ai lavoratori in oggetto, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro, a condizione che:

- a) non siano titolari di pensione;
- b) non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore...

L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.

Sono stanziati risorse pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.



Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.

#### **ART. 29 – INDENNITÀ UNA TANTUM AGLI OTD AGRICOLI**

Agli OTD viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro, a condizione che:

- nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 gg di effettivo lavoro agricolo.

L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.

Sono stanziati risorse pari a 396 milioni di euro per l'anno 2020.

Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.

#### **ART. 38 – INDENNITÀ UNA TANTUM AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

Ai lavoratori del settore spettacolo iscritti al FPLD-S (spettacolo) viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro, a condizione che:

a) nel 2019 risultino iscritti del FPLD-S (spettacolo) con almeno 30 contributi giornalieri cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;

b) non siano titolari di pensione.

L'indennità non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (17/03/2020).

L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.

Sono stanziati risorse pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.

#### **ART. 31 – INCUMULABILITÀ INDENNITÀ UNA TANTUM**

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili, e non sono riconosciute ai titolari di reddito di cittadinanza.

#### **ART. 32 – PROROGA TERMINI DS AGRICOLE**

Il termine per la presentazione delle domande di DS agricola per l'anno 2019, è prorogato dal 31 marzo al 1° giugno 2020, solo per le domande non già presentate.

#### **ART. 33 – PROROGA TERMINI NASPI E DIS-COLL**

I termini di decadenza di 68 gg dalla cessazione tutelata del rapporto di lavoro, per la presentazione delle domande di NASPI e DIS-COLL per eventi tutelati verificativi nel corso di tutto l'anno solare 2020, sono aumentati a 128 gg.

Il termine per la presentazione delle domande dell'incentivo all'autoimprenditorialità (anticipazione dell'indennità per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo) sono ampliati di 60 giorni.

Si ricorda che è necessario presentare all'INPS un'apposita domanda in via telematica entro 30 giorni (quindi ora entro 90 gg) dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, a pena di decadenza. Se l'attività era già in essere durante il rapporto di lavoro dipendente da cui ha avuto luogo la NASPI, la domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni (quindi ora entro 90 gg) dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.

Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la liquidazione anticipata è tenuto a restituire per intero l'anticipazione, salvo il caso in cui la nuova occupazione sia avviata con la cooperativa di cui è diventato socio.

È ampliato di 60 gg il termine di 30 gg (quindi ora di 90 gg) entro cui il percettore di Naspi o Dis-coll deve comunicare all'Inps l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ovvero l'intrapresa di un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale, da cui ricavi rispettivamente non più di 8.000 e non più di 4.800 euro annui.

#### **ART. 34 – SOSPENSIONE TERMINI DECADENZIALI E DI PRESCRIZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (INPS E INAIL)**

Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, quanto alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate da Inps e Inail, sono sospesi:

- a) il decorso dei termini di decadenza;
- b) i termini di prescrizione.

#### **ART. 42 – DISPOSIZIONI PER INAIL**

L'articolo ripete, nella sua prima parte, quanto già stabilito dall'art. 34. Si aggiunge che sono sospesi anche i termini di decadenza per la revisione delle rendite, sia attive che passive.

La seconda parte dell'articolo riconosce l'infezione da coronavirus contratta sul posto di lavoro come Infortunio sul Lavoro tutelato dall'Istituto.

#### **ART. 37, COMMA 1 – SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI DATORI DI LAVORO DOMESTICO**

I versamenti dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi e possono essere versati entro il 10 giugno senza sanzioni ed interessi.

#### **ART. 37, COMMA 2 – SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

I termini di prescrizione degli obblighi contributivi (5 anni per la generalità dei casi; 10 anni se l'inadempimento viene denunciato dal lavoratore dipendente o suoi aventi causa) sono sospesi dal 23 febbraio fino al 30 giugno 2020.

#### **ART. 40 – SOSPENSIONE CONDIZIONALITÀ PER REDDITO DI CITTADINANZA E PERCETTORI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE**

Sono sospese per due mesi a partire dall'entrata in vigore del decreto in argomento (17/03/2020), per limitare al massimo ogni spostamento di persone, tutte le procedure relative alle politiche attive di ricerca del posto di lavoro per i percettori di:

- Reddito di Cittadinanza;
- Assegno di Ricollocazione;
- NASPI e DISCOLL;
- beneficiari di integrazioni salariali di cui all'art. 8 e 24 bis del Dlgs 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

#### **ART. 36 – DISPOSIZIONI PER I PATRONATI**

In deroga alla legge sui Patronati e relativi regolamenti e circolari attuative:

- a) il Mandato di Patrocinio è acquisibile per via telematica e, una volta finita l'emergenza, va rifatto ai sensi della normativa vigente;
- b) è possibile ridurre l'orario di apertura al pubblico e, in ogni caso gli uffici vanno aperti al pubblico lo stretto necessario solo nel caso in cui sia impossibile operare con modalità a distanza;
- c) i termini per la presentazione al Ministero del rendiconto dell'esercizio finanziaio 2019 e dei dati dell'attività 2019 sono prorogati al 30 giugno.

Laura Ravagnan



C.A.F. C.I.A. srl  
IL DIRETTORE  
MAURIZIO SCACCIA